Sent. n. 176/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott. Francesco Sucameli Consigliere rel.

dott. Francesco Maffei Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi n. 80859 e n. 80985, iscritto nel registro di segreteria instaurato a istanza di parte, mediante ricorso, dal Sign. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a XXXX il XX/XX/XXXX, (C.F. XXXXXXXXXXXXXXX), ed ivi residente in XXXX XXXX XXXX XXXXXX n. XX - elettivamente domiciliato in Via Fonteiana n. 49 - 00152 Roma, presso lo studio dell'Avv. Socrate Iustian Limona (C.F. LMNSRT75P08Z129R) - ricorrente

Contro

1) Agenzia delle Dogane e Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Lazio - in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Piazza

Mastai n. 11 – 00156 Roma – resistente

2) Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma – resistente;

visti gli atti di causa

uditi, nella pubblica udienza del 26 marzo 2026, il relatore, cons. Francesco Sucameli, la difesa del ricorrente, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. Andrea Baldanza e Marinella Colucci, con l'assistenza del Segretario di udienza Alessandra Pradisi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'odierno processo concerne gli esiti fiscali di una vicenda giudiziaria sviluppatasi prima davanti al giudice penale, poi presso il giudice civile, per gli stessi fatti di causa.

2. La disputa legale nasce dal mancato pagamento da parte del ricorrente, XXXXXX XXXXXXXXX, dei proventi del gioco raccolti come concessionario di una ricevitoria del lotto a Roma. Il Sig. XXXXXXXXX è stato condannato in sede penale per peculato per non aver versato € 4.928,71, relativi alle settimane contabili del 4, 18, 25 febbraio e 3 marzo 2020.

3. Con provvedimento n. prot. XXXXXX del XX febbraio 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM)

sospendeva il diritto alla raccolta del gioco nella ricevitoria gestita dall'odierno ricorrente, e intimava il saldo del debito entro 5 giorni.

4. In data XX aprile 2020, a causa del mancato pagamento, l'ADM emetteva il provvedimento n. prot. XXXXX con cui revocava la concessione e disdettava il contratto.

5. Con contestuale PEC, ADM informava dell'inadempimento la Società assicuratrice XXXXX XXX XX.X.X. – emittente della polizza fideiussoria n. XXXXXXX, a garanzia degli obblighi contrattuali – ed incamerava, di conseguenza, la cauzione di € 3.000,00 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali del ricorrente.

6. In data 12 maggio 2020 ADM ha notificato a XXXXXXXXX l'ingiunzione di pagamento n. prot. XXXXX per il recupero dei crediti per i proventi del gioco del lotto non versati.

7. In data 7 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ha notificato la cartella di pagamento n. XXX XXXX XXXXXXXXXX XXX relativa agli stessi crediti, integralmente richiedendo il pagamento di quanto dovuto a titolo di restituzione, senza computare quanto incamerato a titolo di cauzione.

8. *Medio tempore*, con sentenza n. XXX/2024, diventata irrevocabile il 24 aprile 2024, il ricorrente veniva condannato per peculato. La sentenza, peraltro, sospendeva la pena sotto condizione del pagamento della somma residua di € 1.928,71 (calcolata sottraendo gli € 3.000,00 già incamerati dal debito totale).

9. Il successivo 10 settembre 2024, tramite modello F24 ed entro il termine di 6 mesi dall'irrevocabilità della sentenza come prescritto dal provvedimento del giudice penale, il ricorrente ha provveduto al versamento della somma residua di € 1.928,71.

10. Cionondimeno, in data 21 febbraio 2025 ADER notificava al Sig. XXXXXXXXX una seconda intimazione di pagamento n. XXX XXXX XXXXXXXX XXX, per un importo complessivo di € 5.608,69 comprensivo di interessi, oneri e spese.

11. Lo XXXXXXXXX si è prima opposto alla prima intimazione e cartella di pagamento; successivamente, anche alla seconda, con un secondo ricorso. Egli ha evidenziato che prima ADM ha incamerato la cauzione, che il giudice penale considera ai fini del *quantum debeatur*, ma che ADER non ha sottratto dalle competenze della cartella di pagamento, illegittimamente.

12. Il primo ricorso è stato proposto in sede civile dinanzi al Giudice di pace e notificato alle parti fiscali in data 11 marzo 2024. Lo XXXXXXXXX contestava, in particolare, il rifiuto dell'Erario di imputare e detrarre al *quantum debeatur* quanto già incassato a titolo di cauzione (€ 3.000,00). Il ricorrente chiedeva quindi (a) l'accertamento dell'estinzione del debito per l'importo di € 3.000,00 e di conseguenza (b) l'annullamento delle intimazioni di pagamento e delle cartelle in *parte qua*.

13. Peraltro, il giudice civile dichiarava il proprio difetto di giurisdizione (23 luglio 2025), indicando quella della Corte dei conti. Il giudizio veniva quindi riassunto davanti a questo Giudice, con ricorso notificato il 21 ottobre 2025, nelle forme del giudizio ad istanza di parte (giudizio n. 80859). Il ricorrente ha altresì presentato, nelle stesse forme, un secondo ricorso (giudizio n. 80985). Il secondo ricorso ha ad oggetto l'impugnazione della seconda intimazione di pagamento (la n. XXX XXXX XXXXXXXXX XXX) da parte di ADER, pervenuta in data 21 febbraio 2025. Il ricorso, evidenziando il pagamento dell'obbligazione residua in esecuzione del *dictum* del giudice penale,

chiede: (a) la riunione dei due giudizi, (b) la declaratoria di estinzione dell'intero debito e quindi di tutti gli atti di accertamento ed esecuzione emanati dalle amministrazioni convenute.

14. L'ADM e l'ADER (resistenti), entrambe rappresentate dall'avvocatura dello Stato, hanno chiesto il rigetto del ricorso. Secondo la difesa delle amministrazioni, infatti, la cauzione di € 3.000,00 ha una funzione esclusivamente risarcitoria e non si può quindi imputare alle restituzioni debiti restitutori.

15. Il pubblico ministero – dopo apposita istruttoria – ha concluso chiedendo: (a) che fosse dichiarata la giurisdizione di questo Giudice (b) la riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 84 c.g.c.; (c) che fosse dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria dell'Erario, poiché il debito è stato estinto, (d) con il conseguente annullamento delle cartelle e delle intimazioni di pagamento illegittime emesse sia da ADM e che ADER.

16. La Procura, infatti, contrariamente alla difesa delle Amministrazioni statali, afferma che la clausola contrattuale della polizza fideiussoria è riferibile genericamente al danno da inadempimento, che comprende tanto le restituzioni che il

risarcimento del danno contrattuale ulteriore.

17. In udienza le parti hanno esposto e si sono riportate agli argomenti riportati in atti. Il Collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio, preliminarmente, per ragione di evidente economia processuale e conformemente all'art. 84 c.g.c., riunisce la trattazione dei due ricorsi in quanto i giudizi con essi introdotti presentano ragioni di chiara connessione soggettiva (stesse parti) e oggettiva (stessa *causa petendi*, ossia, l'estinzione dell'obbligazione sottostante agli atti impugnati).

2. Innanzitutto, è necessario verificare l'indicazione della giurisdizione di questo Giudice, derivante dal Giudice di pace, causa della riassunzione del giudizio in questa sede. Il Collegio riconosce la propria giurisdizione, che non è stata contestata da nessuna delle parti e che la Procura ha inoltre richiesto di dichiarare. Sebbene non rientri in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 171, comma 2, c.g.c., appare evidente che si tratti di un caso rientrante nella lettera d), nelle ipotesi di giurisdizione "aperta" e residuale in materia di "contabilità pubblica", in assenza di

una specifica disposizione legislativa.

3. La lettera d) dell'art. 172 c.g.c., infatti, stabilisce la forma processuale per tutti i casi riconducibili alla riserva di giurisdizione dell'art. 103 Cost., che è, come è noto, tendenzialmente generale e riguarda, tutte le materie di contabilità pubblica.

3.1. Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati hanno impatto diretto sul bilancio, costituendo titolo di "accertamento". La vicenda qui sottoposta, infatti, attiene a provvedimenti dell'amministrazione finanziaria, che costituiscono manifestazione di iure imperii ai sensi dell'art. 23 Cost. a carattere non tributario.

3.2. Si tratta cioè di atti strumentali all'accertamento e alla registrazione di crediti nel conto del bilancio, con conseguente variazione della finanza pubblica dell'ente (art. 5, comma 1, lett. *a)* della l. cost. n. 1/2012 e art., art. 97 e art. 100, comma 2 Cost.). La vicenda contemporaneamente, verte in materia di diritti, per cui non è competente il giudice amministrativo se non nei casi di giurisdizione esclusiva previsti dalla legge (art. 113 Cost.).

3.3. Sussiste quindi la giurisdizione di questo

giudice che è la sede “più adatta” a conoscere delle vicende dei titoli di accertamento e di spesa di poste di finanza pubblica, come di recente evidenziato nella C. cost. sentenza n. 39/2026.

4. Tanto premesso, i ricorsi risultano fondati e vanno accolti.

5. In primo luogo, nessuna delle parti contesta che l’erario ha incassato dal ricorrente, a titolo di cauzione e versamento diretto, un importo totale di € 4.928,71, pari al debito restitutorio originario.

6. In secondo luogo, la restituzione fa parte del danno, a titolo di danno emergente (art. 1223 c.c.), in casi di inadempimento contrattuale, cui era a copertura la cauzione. La risoluzione del rapporto per effetto della revoca della concessione non ha modificato il titolo originario del debito, che pertanto, resta quello coperto dalla polizza fideiussoria, ossia l’inadempimento contrattuale ex 1218 c.c.

7. Le restituzioni ex art. 2033 c.c. riguardano, invece, pagamenti che vengono effettuati in assenza originaria o sopravvenuta di obbligazione.

7.1. Le restituzioni in questione, quindi, risultano parte integrale di un risarcimento del danno da inadempimento contrattuale che è stato “anche”

titolo per la risoluzione del rapporto.

7.2. Il pagamento effettuato dal ricorrente, di conseguenza, ha estinto, per sorte capitale, il debito originario, facendo venire meno gli accessori, salvo quelli maturati *medio tempore*.

8. Tuttavia, se è vero che il danno da ritardo e i danni maggiori sono indubbi, la possibilità di ottenere un risarcimento per questi ultimi deve essere dimostrata. L'amministrazione finanziaria, però, non è riuscita a dimostrarlo né con i provvedimenti né in giudizio, calcolando oneri e interessi senza considerare, fin dall'inizio, l'incameramento della cauzione e il successivo versamento.

9. I provvedimenti impugnati sono quindi errati ed illegittimi e perciò vanno annullati. Questo giudice, infatti, in sede di giudizio ad istanza di parte, non deve limitarsi a disapplicare il provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 5 LAC (l. n. 2248/1865, All. E), ma può annullarlo, essendo dotato nelle materie di contabilità pubblica (art. 1 c.g.c.) di cognizione "piena" (art. 2 c.g.c.), che può essere limitata solo dalla specifica disciplina processuale nelle varie materie attribuite.

9.1. Nelle materie contabili, riservate alla giurisdizione del giudice contabile ai sensi dell'art. 103 Cost., per cui è esperibile ricorso nelle forme del giudizio ad istanza di parte (art. 172 c.g.c.), di contro, quest'ultimo è dotato della stessa potestà rimediale che spetterebbe al giudice dei diritti (il giudice ordinario) e al giudice del rapporto amministrativo (il G.A.) per via del principio di concentrazione ed effettività delle tutele (art. 3 c.g.c.)

9.2. Ciò, del resto, emerge in tutta evidenza dalla competenza di cui alla lettera *a)* dello stesso art. 172 c.g.c., che dà al giudice contabile la giurisdizione in materia di provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali.

10. I due ricorsi, riuniti, pertanto, vanno accolti e, nell'esercizio della giurisdizione "piena" nelle materie di contabilità pubblica (salvo i limiti di legge) questa Corte dichiara estinta l'obbligazione restitutoria e annulla:

- la cartella esattoriale n. XXX XXXX XXXXXXXXX XXX impugnata col primo ricorso;

- l’avviso di intimazione n. XXX XXXX XXXXXXXXXXX 000, impugnato con il secondo ricorso.

10.1. Le spese seguono la soccombenza, le quali, in ragione del valore della causa, si liquidano, ai sensi dell’art. 33. c.g.c. e delle connesse tabelle del d.m. n. 55/2014 e s.m.i., in **€ 1.812,00.** La somma è dovuta a titolo solidale da entrambi i resistenti. Nulla per le spese di giudizio.

10.2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della *privacy*) e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della *privacy*).

P.Q.M.

riuniti i giudizi, ai sensi dell’art. 84 c.g.c.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la

Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

accoglie il ricorso e per l'effetto

- dichiara infondata la pretesa creditoria dell'erario per intervenuta estinzione del debito
- dichiara l'illegittimità degli accertamenti, intimazioni e cartelle esattoriali emessi ed impugnati come in parte motiva.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in parte motiva. Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Magistrato estensore — Il Presidente

Francesco Sucameli — Antonio Ciaramella

f.to digitalmente — *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 07 maggio 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente